



Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDI DI ROTAZIONE
Ufficio Affari legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 18 del 18-07-2018

Oggetto: Causa Eredi Ing. Garbo Rosario c/E.S.A.:

Atto di indirizzo operativo di approvazione dell'atto di transazione del 27/12/2018 per la definizione della controversia.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con Convenzione del 28/08/1991, Rep.n.5373, in esecuzione della Delibera n.1263/CE del 12.12.1990, l'E.S.A. conferiva all'Ing. Rosario Garbo (dante causa degli odierni componenti eredi Garbo) l'incarico della "direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di completamento degli allacciamenti dei Torrenti Serieri e Scioltalbino al serbatoio Olivo" (finanziati con L.R. n°24 del 15/05/1986, il cui progetto esecutivo è stato approvato con decreto n°5/2061 del 07/12/1989 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste e i cui lavori sono stati appaltati all'impresa I.R.A. Costruzioni S.p.a. per l'importo netto di £.90.505.292.451 con contratto del 05/04/1990, Rep. N°5298);
- Che a seguito di tale incarico, revocato con provvedimento del 03/05/2005, insorgeva questione sull'ammontare del compenso spettante all'Ing. Garbo (tra i richiesti €4.008.645,15 e i riconosciuti e pagati dall'E.S.A. di €1.388.198,33) e pertanto, conformemente al disciplinare d'incarico, veniva attivato giudizio arbitrale;
- Con lodo del 22/04/2008, notificato all'ESA ai fini dell'esecuzione forzata in data 22/09/2008, con il quale si concludeva il superiore giudizio, questo Ente veniva condannato a pagare all'Ing. Garbo Rosario la somma di €732.943,70 oltre interessi ed accessori fiscali; che con separata ordinanza sono stati inoltre liquidati i compensi agli arbitri per €125.000,00 oltre accessori, il compenso al CTU per €15.384,48 oltre accessori e delle spese vive e di segreteria per €5.000,00, i cui importi sono stati posti a carico di ciascuna parte per metà, con il vincolo della solidarietà;
- Che l'E.S.A., con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, proponeva impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Palermo, che interrotto per decesso dell'Ing. Garbo Rosario, veniva poi riassunto dallo stesso E.S.A. con atto notificato agli allora eredi del medesimo Ing. Garbo (coniuge e figli);
- Che costituitisi nel giudizio gli allora eredi Garbo e istauratosi il contraddittorio, la causa andava in decisione;

- Che con sentenza n.303/2014 depositata il 27/02/2014 la Corte di Appello di Palermo, confermando il lodo del 22/04/2008, dichiarava inammissibile sia l'impugnazione principale dell'E.S.A. sia quella incidentale degli eredi Garbo, compensando le spese del giudizio;
- Che avverso detta sentenza della Corte di Appello di Palermo veniva proposta dall'E.S.A. impugnazione principale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione innanzi alla quale è ancor oggi pendente il giudizio (R.G.9499/2015);

CONSIDERATO:

- che al pagamento delle suddette somme è ritenuta passivamente legittimata (come sostenuto dalla stessa Avvocatura dello Stato) l'Agenzia per i Rifiuti e le Acque (ex A.R.R.A.), oggi Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (in forza dell'avvenuto trasferimento del contenzioso in argomento e delle relative risorse finanziarie, ex art. 3 L.R. 24/86, come risulta dal verbale di trasferimento del 23/05/2007, ns rep. n°21 del 17/07/2007). L'E.S.A. già dalle prime note di diffida ad adempiere pervenutegli dagli eredi dell'Ing. Garbo Rosario per il pagamento delle somme di cui al superiore lodo, con proprie diverse note ha chiesto il trasferimento della somma di €1.098.556,12 ai competenti Assessorati Regionali dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e a quello delle Risorse Agricole e Alimentari-Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura Servizio I - Vigilanza e Tutela Enti;
- che a seguito delle superiori richieste E.S.A., l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota 51528 del 11/12/2017, ha comunicato che con mandato di pagamento n.8 del 30/11/2017 ha disposto il trasferimento mediante Tesoreria Unica Regionale (L.R.5/98 Art.55) della somma di € 733.422,60 nei confronti di questa Amministrazione;
- che di quanto sopra è stata data comunicazione agli interessati eredi Garbo con nota prot.14245 del 29/12/2017 nella quale si è pure evidenziato che il trasferimento della sopraindicata somma, nella considerazione dell'attuale pendenza del ricorso in Cassazione sarebbe avvenuto con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio per cassazione, e avrebbe dovuto essere preceduta per ragioni prudenziali dalla costituzione da parte degli stessi eredi di apposita fidejussione (bancaria o assicurativa) a prima richiesta e con espressa rinuncia al beneficio dell'escussione, a garanzia dell'eventuale recupero;
- che a seguito di riscontro negativo del 07/02/2018 dell'Avv. Buttitta, legale di controparte, perché proposta ritenuta gravosa per i suoi clienti per le spese di costituzione e mantenimento di una fidejussione, il professionista ha dichiarato però la disponibilità dei suoi assistiti ad accettare dall'E.S.A. a saldo, stralcio e transazione di ogni loro credito e previa reciproca rinuncia a tutte le azioni giudiziali in corso, la somma omnicomprensiva di €1.100.000,00, di cui €100.000,00 per spese vive non soggette a tassazione;
- che con nota prot. n.2302 del 21/02/2018 l'E.S.A. ha controbattuto con una offerta che sostanzialmente prevedeva un riconoscimento della sorte pari ad €565.000,00 corrispondente al 65% dell'importo riconosciuto nel lodo;
- che con riservata del 06/04/2018 l'avv. Buttitta, in riscontro, ha comunicato la disponibilità degli eredi Garbo a riconsiderare la proposta transattiva contenuta nella pec del 07/02/2018 ed accettare da ESA a saldo, stralcio e transazione di ogni loro credito e previa reciproca rinuncia a tutte le azioni giudiziali in corso, la somma omnicomprensiva di €732.943,00 (settecentotrentaduemilanovecentoquarantatre/00), restando ad esclusivo carico ESA tutte le spese residue relative al funzionamento del collegio arbitrale, alla CTU espletata nel corso dell'arbitrato, alla registrazione del lodo, e compensandosi tra le parti le sole spese del giudizio di impugnazione del lodo oggi pendente presso la Corte di Cassazione;
- che ritenuta tale controproposta sostanzialmente distante da quanto proposto da questo Ente, alla nota non seguiva riscontro;
- che è pervenuta all'Ente un'ulteriore proposta datata 27/12/2018 che sostanzialmente accoglie la transazione delineata con la citata nota ESA prot.2302 del 21/02/2018 in quanto in essa si prevede che a titolo di transazione, saldo e stralcio di ogni credito vantato nei confronti

dell'ESA dall'Ing. Garbo Rosario, ed oggi, dagli eredi dello stesso, (Parrino Giovanna, Garbo Rosangela, Garbo Rosalia, Garbo Giovanni e Garbo Giuseppe), l'ESA si obblighi a pagare la somma omnicomprensiva di €500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui parte da versare direttamente agli Ingegneri Giuffrida Claudio e Di Simone Renato per assolvere alle obbligazioni contratte dal Garbo Rosario medesimo, per l'incarico di supporto tecnico affidato relativamente all'affare di che trattasi, oltre le spese legali per l'Avv. Buttitta pari a complessivi € 31.185,00 oltre le spese del collegio arbitrale e la rinuncia al ricorso in Cassazione;

ACCERTATO che con contratto di collaborazione professionale, trasmesso in copia unitamente alla proposta del 27/12/2018, intervenuto nell'agosto 2008 tra i suddetti Ing.ri Claudio Giuffrida e Renato Di Simone, da una parte, e l'Ing. Rosario Garbo, dall'altra, veniva convenuto tra quelle parti che gli ingegneri Giuffrida e Di Simone, avendo collaborato con l'Ing. Garbo nella gestione e recupero crediti derivanti dalla progettazione oggetto dei giudizi di cui sopra, divenivano titolari, per metà ciascuno, della metà dei medesimi crediti oggetto degli stessi giudizi, al lordo delle spese che avrebbero gravato su entrambe quelle parti;

ATTESO che in sintesi l'atto di transazione prevede, a chiusura di ogni pendenza, che:

- l'ESA rinuncia al ricorso in Cassazione e si obblighi a pagare direttamente le seguenti somme:
 - a) € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), a lordo della ritenuta fiscale, in favore di Garbo Rosangela;
 - b) € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), a lordo della ritenuta fiscale, in favore di Garbo Rosalia;
 - c) € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), a lordo della ritenuta fiscale, in favore di Garbo Giovanni;
 - d) € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), a lordo della ritenuta fiscale, in favore dell'interdetto Garbo Giuseppe, con vincolo pupillare;
 - e) € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), al lordo della ritenuta fiscale, in favore di Giuffrida Cosimo Claudio;
 - f) € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), al lordo della ritenuta fiscale, in favore di Di Simone Renato;
- che oltre a ciò si prevede che l'ESA si obblighi a pagare interamente tutte le spese di arbitrato, ad oggi residue, di cui alla ordinanza del collegio arbitrale 22.04.2008, (punto 4) del lodo arbitrale) pari ad € € 180.619,22 di cui € 50.000,00 risultano già versate dalle parti.
- che l'ESA sempre a titolo di transazione e stralcio si obblighi a pagare direttamente in favore dell'Avv. Armando Buttitta, difensore degli eredi Garbo, la somma di € 31.185,48 (trentunomilacentoottantacinque/48) comprensiva di IVA e C.P.A. ed al lordo della ritenuta fiscale a titolo d'acconto, per rimborso forfettario spese legali.
- che il giudizio pendente presso la Corte di Cassazione con il n. 9499/2015 R.G. ovviamente dovrà essere rinunciato dalle parti;
- che le spese di registrazione di sentenze e/o di lodo resterebbero a carico di ESA;

RITENUTO che la proposta avesse i seguenti aspetti positivi:

1) sulle somme riconosciute a controparte nel lodo di cui al precedente punto A) (€ 870.511,22) si verrebbe a consolidare un risparmio di circa 370.511,22 euro da cui detrarre comunque la quota del 50% relativa al funzionamento del collegio arbitrale posta, nel lodo a carico di controparte e che nella transazione verrebbe accollata a questa amministrazione, pari ad € 65.309,91 circa oltre € 31.185,48 di spese legali e spese di registrazione per un risparmio complessivo netto di circa € 273.815,82;

2) evitare l'alea del ricorso in cassazione in quanto, se dovesse essere accolta l'ipotesi di controparte e la Corte Suprema dovesse sposare la tesi della Corte di Appello di non avere competenza nel merito, questo Ente si troverebbe a pagare per intero le somme riconosciute nel lodo;

3) la disponibilità intera delle somme in quanto i superiori importi rientrano tutti nell'ammontare trasferito dall'Assessorato;

		Somme a carico ESA		
			LODO ARBITRALE	TRANSAZIONE
A)	Somme riconosciute nel lodo arbitrale all'ing. Garbo:			
	Punto 2) Sorte:	€ 732.943,70		
	Punto 3) Interessi al TUS al 31/01/2018:	€ 121.072,56		
	Punto 5) Rimborso spese di lite:	€ 16.494,96		
	Sommano	€ 870.511,22	€ 870.511,22	€ 500.000,00
B)	Somme per collegio arbitrale e CTU:			
	Punto 4) Funzionamento del collegio:	€ 161.100,00		
	Spese per CTU:	€ 19.519,83		
	Sommano	€ 180.619,83		
	A detrarre acconto corrisposto dalle parti	-€ 50.000,00		
	Restano	€ 130.619,83	€ 65.309,91	€ 130.619,83
	Spese Avv. Buttitta			€ 31.185,48
	Spese di registrazione:	€ 400,00	€ 200,00	€ 400,00
	Totale:		€ 936.021,13	€ 662.205,31
	Economia:		€ 273.815,82	

CONSIDERATO che con determina n.349 del 13/12/2018 il Direttore Generale ha svincolato la somma di €93.264,36 per motivi tecnico-contabili e successivamente ripristinato il medesimo importo con le entrate proprie dell'Ente depositandole presso il proprio conto corrente postale a reintegro della intera somma di €733.422,60 trasferita all'Ente dall'Assessorato dell'Energia per il contenzioso in argomento; e che la somma de qua, a far data dal 19/06/2019, è stata trasferita e vincolata presso l'Istituto Cassiere Monte Paschi.

ACCERTATO che con nota prot.15775 del 09/04/2019 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha comunicato che provvederà alla riassegnazione, dietro richiesta dell'Ente, della somma di €640.158,24, dei € 733.422,60 che l'ESA ha sua disposizione;

CONSIDERATO che con nota prot. prot.705 del 22/01/2019 dell'Ufficio Affari Legali, l'ESA, a tutela dei propri interessi, ha sottoposto la questione all'esame dell'Avvocatura dello Stato ed ha chiesto di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla convenienza per questo Ente di sottoscrivere il menzionato atto di transazione nei termini come prospettati;

ACCERTATO, che con nota 12368-05/02/2019-P, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha comunicato di ritenere conveniente accettare detta proposta, impregiudicate però le determinazioni del GU(Avvocatura Generale dello Stato) a ciò interpellata;

ACCERTATO altresì che con nota pec 279069-20/05/2019-P anche l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato il proprio nullaosta ad una definizione bonaria del contenzioso nei termini prospettati dalla nota ESA prot.705 del 22/01/2019;

VISTO:

- il lodo arbitrale del 22/04/2008, notificato all'ESA ai fini dell'esecuzione forzata in data 22/09/2008;
- la sentenza n.303/2014 depositata il 27/02/2014 della Corte di Appello di Palermo;
- l'atto di transazione del 27/12/2018, che fa parte integrante della presente proposta di delibera;
- la nota prot. prot.705 del 22/01/2019 dell'Ufficio Affari Legali dell'E.S.A.;

- la nota pec 12368-05/02/2019-P dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con la quale si esprime parere favorevole alla transazione;
- la nota pec 279069-20/05/2019-P dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale viene comunicato il proprio nullaosta alla definizione bonaria di cui alla prot.705 E.S.A.;
- le note n.51528 del 11/12/2017 e n.15775 del 09/04/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto deliberativo;

PROPONE:

- di prendere atto e approvare l'atto di transazione datato 27/12/2018, che fa parte integrante del presente provvedimento e al quale si rimanda, con il quale a titolo, appunto, di transazione, saldo e stralcio di ogni credito vantato nei confronti di E.S.A. dall'Ing. Rosario Garbo ed oggi dagli eredi dello stesso e della sig.ra Parrino Giovanna, sig.ri Garbo Rosangela, Garbo Rosalia, Garbo Giovanni e dell'interdetto Garbo Giuseppe (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) ed azionato nei giudizi in premessa descritti, l'E.S.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti ivi indicati nonché all'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le parti odierni comparenti dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra e viceversa per qualsivoglia titolo, ragione, diritto, credito e/o causale comunque connessi, dedotti e/o deducibili, rinunciando ex art.390 c.p.c. non solo alla lite in corso pendente presso la Corte di Cassazione con il n.9499/2015 R.G., ma anche a qualsivoglia futura lite che potesse o dovesse insorgere tra le stesse in dipendenza del dedotto rapporto e, in ogni caso le parti dichiarano, E.S.A. adempiente, che la eventuale pronuncia che la Corte di Cassazione dovesse emettere in relazione al procedimento n.9499/2015 R.G. non avrà alcun effetto tra le parti;
- di utilizzare €662.205,31 quale somma necessaria per chiudere la superiore transazione;
- di impegnare nel capitolo 712 di spesa la somma €662.205,31 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 gestione provvisoria in quanto spesa urgente ed indifferibile; che a fronte di tale impegno di spesa occorre istituire l'accertamento di entrata di pari importo in quanto trattasi di partita di giro, come da nota prot.15775 del 09/04/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dr. Domenico D'Aquila

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Antonella Miccichè

FIRMATO

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 18 del 18-01-2019

OGGETTO: Causa Eredi Ing. Garbo Rosario c/E.S.A.:

Atto di indirizzo operativo di approvazione dell'atto di transazione del 27/12/2018 per la definizione della controversia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;

FONDO DI ROTAZIONE

Dirigente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 1017680
IMPEGNO: 390545
SUBIMPEGNO:

cap. 232/E =
ACC. 390471

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Dirigente

Dr. Giuseppe Muscarella

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO



ai sensi Art.20, 3° comma, L.R. n°19/05

Si rende il favorevole visto di legittimità

Il Direttore Generale

Dr. Fabio Marino

Deliberazione n° 18

Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Causa eredi Ing. Rosario Garbo c/E.S.A.: Atto di indirizzo operativo di approvazione dell'atto di transazione del 27/11/2018 per la definizione della controversia.

L'anno duemiladicianove il giorno 18 del mese di luglio in Palermo presso la Sede centrale dell'E.S.A..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento del Commissario ad Acta nella qualità di Presidente Dr. Vito Sinatra e dei Consiglieri Sig. Calogero Sardo e Sig. Giosuè Catania.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dr.ssa Agate Caterina e i Componenti Dr. Cilea Eustachio e Dr. Vincenzo Marinello.

Assiste il Direttore Generale Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75; VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. 21820 del 07/09/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale al Dr. Fabio Marino;

VISTO il D. P. n. 160/ Serv. 1°/S.G. del 2 maggio 2017, con il quale viene costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 115/Serv. 1°/S.G. del 05 aprile 2017, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.A. n. 67/Gab. del 27 giugno 2019, con il quale il Dr. Vito Sinatra è stato nominato Commissario ad Acta nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota di convocazione del C. di A. Prot. n. 7744 del 03/07/2019 per il giorno 18/07/2019 con la quale si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Atteso che il Direttore generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto e approvare l'atto di transazione datato 27/12/2018, che fa parte integrante del presente provvedimento e al quale si rimanda, con il quale a titolo, appunto, di transazione, saldo e stralcio di ogni credito vantato nei confronti di E.S.A. dall'Ing. Rosario Garbo ed oggi dagli eredi dello stesso e della sig.ra Parrino Giovanna, sig.ri Garbo Rosangela, Garbo Rosalia, Garbo Giovanni e dell'interdetto Garbo Giuseppe (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) ed azionato nei giudizi in premessa descritti, l'E.S.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti ivi indicati nonché all'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le parti odierni componenti dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra e viceversa per qualsivoglia titolo, ragione, diritto, credito e/o causale comunque connessi, dedotti e/o deducibili, rinunciando ex art.390 c.p.c. non solo alla lite in corso pendente presso la Corte di Cassazione con il n.9499/2015 R.G., ma anche a qualsivoglia futura lite che potesse o dovesse insorgere tra le stesse in dipendenza del dedotto rapporto e, in ogni caso le parti dichiarano, E.S.A. adempiente, che la eventuale pronuncia che la Corte di Cassazione dovesse emettere in relazione al procedimento n.9499/2015 R.G. non avrà alcun effetto tra le parti;
- di utilizzare €662.205,31 quale somma necessaria per chiudere la superiore transazione;
- di impegnare nel capitolo 712 di spesa la somma €662.205,31 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 gestione provvisoria in quanto spesa urgente ed indifferibile; che a fronte di tale impegno di spesa occorre istituire l'accertamento di entrata di pari importo in quanto trattasi di partita di giro, come da nota prot.15775 del 09/04/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali.

La presente delibera trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali ed è immediatamente esecutiva.



IL COMMISSARIO AD ACTA
n.q. di PRESIDENTE
Dott. Vito Sinatra